



AOO Comune di Mantova c_e897
Prot: 0061034 - 08/09/2020
Class: 7.15 - *ALLEGATO*
Orig: l uo: SS



MN20200061034

Allegato 1

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ESPERTO LEGALE INDIPENDENTE PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE, DI SERVIZI E DI LAVORI E INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI FORMALIZZATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) DENOMINATO "CARE: INTERVENTI DI CURA IN RETE PER MIGRANTI VULNERABILI" CAPOFILIA COMUNE DI MANTOVA.

PROG: 2961

CIG: ZA62DFBCAB

CUP: I61E20000000007



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Esperto Legale dovrà effettuare la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati all'interno del progetto "CARE: interventi di cura in rete per migranti vulnerabili" in relazione alle disposizioni previste dal Manuale operativo dei controlli dell'Esperto Legale, dal *Vademecum di attuazione dei progetti* e dal *Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese* nell'ambito del F.A.M.I. 2014-2020 e nel rispetto della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 13/02/2020 fra Il Comune di Mantova nelle vesti di capofila e l'Autorità responsabile del F.A.M.I. 2014-2020.

Nello svolgimento delle verifiche di competenza, l'Esperto deve attenersi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché dagli ordinamenti interni degli Enti Pubblici coinvolti, dalle Linee Guida e dalle Disposizioni Operative definite dalla Commissione Europea e dall'Autorità Responsabile per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti finanziati.

Art. 2 - Durata e ammontare dell'appalto

Il servizio decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione di servizio e si concluderà con la chiusura delle attività di rendicontazione dei progetti, prevista per il **30/06/2022**, con la proroga determinata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

L'importo del servizio in oggetto ammonta complessivamente ad **€ 10.300,00 (IVA esclusa)**.

Il servizio di cui sopra dovrà essere svolto nell'osservanza del presente capitolato e delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/08 e s.m.i.

In considerazione della tipologia delle lavorazioni previste presso la sede del committente, non essendo emersi rischi da interferenza prevedibili con il personale dello stesso, non si prefigurano costi a ciò riconducibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 3 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza (Duvri).

Il servizio rientra nella definizione di "servizio di natura intellettuale" per il quale l'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 prevede l'esclusione dal DUVRI. Infatti l'art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008 dispone che "Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI (80) del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture.

Art. 4 Caratteristiche del servizio

I controlli dell'Esperto Legale dovranno essere effettuati sulla documentazione in originale e dovranno riguardare in particolare:

- a) **con riferimento alle spese della macrovoce A** - Costi del personale (ad esclusione del personale interno stabilmente in organico, in quanto non rientrante nella definizione di "affidamenti oggetto di controllo");



1. l'effettivo espletamento di una procedura comparativa in coerenza con le normative applicabili (D. Lgs. 165/2001) e comunque secondo quanto previsto dal Vademecum di Attuazione dei Progetti;
 2. la presenza di idonea motivazione, nel solo caso di committenti privati e in cui oggetto di verifica siano affidamenti intuitu personae per importi inferiori a 5.000,00;
 3. la presenza nel Contratto di tutti gli elementi necessari per la regolamentazione dell'accordo;
 4. la sottoscrizione del Contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
 5. la coerenza tra l'oggetto del contratto e il Curriculum Vitae della risorsa;
 6. la correttezza della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
- b) **con riferimento alle altre macrocategorie di costo** (eccetto le spese relative a Revisore Indipendente ed Esperto Legale, rientranti nella macrovoce G – Auditors, escluse dai controlli pur se rientranti nella definizione di “affidamenti oggetto della verifica”):
1. l'effettivo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, rispettosa dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 2. la conformità delle procedure per l'individuazione dei soggetti fornitori di beni o servizi e degli appaltatori di lavori alle previsioni normative vigenti¹ (in primis D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e a quelle specifiche del Fondo (Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del FAMI e il Vademecum di Attuazione dei Progetti);
 3. il possesso da parte dei terzi affidatari dei requisiti e delle competenze richieste dall'intervento;
 4. la presenza nel Contratto di tutti gli elementi necessari per la regolamentazione dell'accordo;
 5. la sottoscrizione del Contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
 6. l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 2010, con riferimento agli appalti di servizi, forniture e lavori (presenza della clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità; della comunicazione del conto corrente dedicato da parte dell'appaltatore; l'indicazione del CIG e del CUP sullo strumento di pagamento);
 7. l'assolvimento degli obblighi previsti in materia di documentazione antimafia di cui agli articoli 82 e s.s. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nonché la presenza dell'autocertificazione antimafia per affidamenti il cui importo è pari o superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) fino alla soglia prevista dall'art.83 comma 3 lettera e);
 8. il rispetto da parte dei terzi affidatari del divieto di “subaffidare” ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, delle attività.

Le attività sopra menzionate hanno ad oggetto tutti gli atti e le procedure avviate successivamente all'inizio dell'attività progettuale.

Le attività di verifica devono essere svolte secondo tempistiche che garantiscano il rispetto dei termini di presentazione della documentazione predisposta dall'Esperto Legale definite nella Convenzione di Sovvenzione e che garantiscano inoltre la presa in visione da parte del Revisore Contabile di tutta la documentazione.

Per approfondimenti e per la descrizione dettagliata delle attività dell'Esperto Legale si rimanda alla manualistica FAMI e al manuale operativo dei controlli dell'Esperto Legale FAMI 2014-2020 nonché ad ogni loro successiva modifica e aggiornamento.

In ogni caso, ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tale servizio può sostanziarsi si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, al Manuale operativo dei controlli dell'Esperto Legale, al Vademecum di attuazione dei progetti e al Manuale delle regole di Ammissibilità delle Spese nell'ambito del F.A.M.I. 2014/2020 (disponibili sul sito web: <https://fami.dlci.interno.it/fami>)



Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

Il servizio in questione sarà aggiudicato con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 2, "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con applicazione dei seguenti punteggi:

Offerta economica: punti 10

Offerta tecnica: punti 90

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

6.1 Fatturazione

L'aggiudicatario emetterà fattura elettronica intestata a Comune di Mantova – Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione.

La fattura, dovrà obbligatoriamente riportare il Codice Univoco JLCM7V, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione definitiva, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento.

La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.

Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine (previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs n. 192/2012) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (ex Legge n. 244/2007, art. 1, comma 211), alla casella di posta certificata servizi.sociali@pec.comune.mantova.it collegata al Codice univoco suindicato. Tale data coinciderà con quella di rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

Condizione per la liquidazione delle fatture sarà l'acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale di DURC regolare in corso di validità o di dichiarazione equivalente. Qualora tale condizione non si verificasse, l'Amministrazione potrà sospendere la liquidazione delle fatture, in attesa di regolarizzazione e avrà immediata facoltà di rescindere il rapporto contrattuale.

6.2 Pagamenti

Il pagamento è subordinato alla stipula del contratto.

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data d'emissione della fattura e dell'acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'operatore (DURC) o dichiarazione equivalente.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, Legge 136/2010, di cui al successivo articolo.

Art. 7 - Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

L'operatore economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.

Qualora l'operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.



Art. 8- Verifiche e controlli

Il Comune di Mantova si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi di cui al presente Capitolato. Gli esiti di tali verifiche faranno parte della valutazione del fornitore.

Art. 9 – Emissione di ordini in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 10 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata in modalità elettronica e gestito dal Comune di Mantova. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 11 - Condizioni generali di contratto

L'aggiudicatario del servizio con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato d'oneri, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento richiamati nel presente atto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 12 - Invariabilità del corrispettivo

Nel valore contrattuale si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'attuazione delle attività previste nel presente capitolato, su cui dovrà essere espresso il ribasso percentuale di gara.

Il prezzo offerto dall'operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a suo rischio, è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della prestazione.

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio.

Il soggetto aggiudicatario non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento dei costi delle prestazioni professionali e/o dei materiali, per le eventuali modifiche da apportare in corso d'opera, nonché per perdite e per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

In caso di servizi il cui prezzo non risulta compreso nel presente capitolato, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 13 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto, o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salvo la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.



Art. 14 – Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'operatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto nel presente capitolato in materia di penali.

Art. 15 – Cause sopravvenute – Sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, dal Direttore di esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'operatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione del servizio.

In ogni caso è salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'operatore economico, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione del servizio.

All'affidatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

Nel caso di sospensioni che superino la misura di $\frac{1}{4}$ del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'affidatario chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.).

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Mantova ha il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'espletamento dei servizi da parte dell'Affidatario, secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e comunque nei seguenti casi:

- Accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Affidatario.
- Cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio.
- Situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Affidatario.
- Quando sia intervenuta, nei confronti dell'impresa, l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'Art. 3 della Legge 27/12/1956 n.1423, ovvero sia intervenuta condanna/ passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori
- Inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, che non siano eliminate o rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all'uopo assegnato dall'Ente;
- Danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'Operatore economico;
- Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- Violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62).
- Venga accertato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti la presente concessione.
- Ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione del Contratto.



Art 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti e contratti.

Art. 18 - Cessione del contratto – subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e smi cui espressamente si rinvia.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246.

Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Le subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinforturistiche del personale.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016e smi e di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

Il subappaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto, pena la non ricevibilità della domanda di subappalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

Inoltre è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contranti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010



Art. 19 - Clausole Consip

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 20 – Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in oggetto in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, da inoltrarsi all'operatore economico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

L'operatore economico, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

La Stazione Appaltante dovrà liquidare al soggetto affidatario tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'operatore, lo stesso è tenuto se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

Art. 21 - Penali

In caso di omissione, ritardo, disservizio, verrà applicata una penale.

Il ritardo nel termine di realizzazione delle attività rispetto a quanto previsto, comporta una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

La penale non può superare il 10% dell'importo di contratto, superato tale importo la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

Per ogni altro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e/o dall'Offerta tecnica presentata dall'Affidatario, saranno applicate penalità da € 300,00 ad €1.000 per ogni infrazione contestata ed accertata.

La penale è trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto all'Affidatario, il quale avrà 10 giorni per far pervenire al Responsabile del Procedimento le proprie controdeduzioni. In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti, ovvero qualora le stesse non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo pec o di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.



La richiesta e/o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Le penali non verranno applicate in caso che le omissioni, i ritardi o i disservizi siano dovuti a cause indipendenti dalla ditta aggiudicataria.

Art. 22 - Riservatezza

L'operatore economico dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione. Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, l'Affidatario dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 23 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente Capitolato, il Foro competente è Mantova.

Art. 24 - Disposizioni antimafia

L'operatore economico è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa, tra le altre, in via del tutto esemplificativa, le leggi: 13 settembre 1982 n. 646 e smi; 12 ottobre 1982 n. 726 e smi; D.Lgs. 159/2011 e smi.

Art. 25 - Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

- Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
- Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
- I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:



- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
- I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.
- Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
- Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.
- È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074
- E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it
- L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail:



comune.mantova.aoo@legalmail.it

Il Dirigente

Settore Welfare Servizi Sociali e Sport
Dott.ssa Mariangela Remondini

